SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

117° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 APRILE 1976

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » **(1836)** (*D'iniziativa dei senatori Buccini ed altri*);

« Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale » **(2009)** (*D'iniziativa del deputato Micheli Pietro*) (*Approvato dalla Camera dei deptuati*);

« Riapertura del termine per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » **(2283)** (*D'iniziativa del senatore Balbo*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1544, 1545, 1546 e *passim*
AGRIMI 1548
BALBO 1551
BUCCINI 1547, 1551
DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* . . 1544 1545, 1547 e *passim*
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . *Pag.* 1545, 1547
LISI 1549
MARIANI 1545, 1546, 1548

Seguito della discussione e rinvio:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » **(1619-B)** (*D'iniziativa dei senatori Sica ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . .1552, 1553, 1554 e *passim*
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . .1554, 1555, 1556 e *passim*
LICINI, *relatore alla Commissione* . . 1554, 1555 1556 e *passim*
MARIANI . . . . . .1553, 1554, 1558 e *passim*
SICA . . . . . .1553, 1554, 1555 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 11,45.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (1836), d'iniziativa dei senatori Buccini ed altri;

« Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale » (2009), d'iniziativa del deputato Micheli Pietro (*Approvato dalla Camera dei deputati*)**;**

« Riapertura del termine per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale » (2283), d'iniziativa del senatore Balbo

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale », d'iniziativa dei senatori Buccini, Lepre, Licini e Cipellini; « Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale », d'iniziativa del deputato Micheli Pietro, già approvato dalla Camera dei deputati, e « Riapertura del termine per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale », d'iniziativa del senatore Balbo.

Riprendiamo l'esame di questi tre disegni di legge, la cui discussione era stata sospesa il 1° marzo scorso.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Ho presentato degli emendamenti: riguardano l'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 2009. Sia nell'uno che nell'altro caso, vorrei che si precisasse «fondi rustici *ed* annessi fabbricati » anzichè fondi rustici con annessi fabbricati », e questo in tutti i casi in cui le parole sono ripetute nei due testi (articolo 1 e articolo 2). Si tratta di una preoccupazione forse eccessiva, ma è sempre meglio essere chiari per l'istituto giuridico che andiamo a creare: in sostanza, questa legge non si deve applicare solo quando ai fondi rustici vi siano annessi fabbricati. Con la prima dizione poteva sorgere questo dubbio; apponendo la congiunzione « ed » al posto della preposizione « con » tale dubbio viene annullato. Anche se rimane fermo il punto che si debba trattare sempre di fabbricati rustici, cioè di pertinenze del fondo rustico.

Leggo il capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2009 così come dovrebbe risultare emendato:

« Art. 1159-*bis. Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.*

La proprietà dei fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico ed annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici ed annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale ».

Leggo ora l'intero articolo 2 così come dovrebbe essere sostituito:

« Art. 2. - Le disposizioni dell'articolo 1159-*bis* del codice civile si applicano ai fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonchè ai fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29

giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R I A N I . Mi permetterei di osservare in linea generale che l'abbreviazione eccessiva del termine per l'usucapione può causare situazioni notevolmente spiacevoli per quel che riguarda gli emigrati. Ho avuto personalmente occasione di fare qualcosa per degli emigrati in Canada nei confronti dei quali, già proprietari di beni in Italia, era avvenuta una variazione del titolo di proprietà. La vendita era stata effettuata dai proprietari ai parenti; ma in virtù di testamenti che non sono stati pubblicati prima della vendita, di modo che si erano poi dovute modificare le intestazioni. Che cosa era avvenuto? È avvenuto che costoro stipularono perchè in genere sanno che l'usucapione si compie in un determinato numero di anni, secondo le norme generali del codice civile. Ma vi è da osservare che non tutte le trascrizioni, non in tutte le province, avvengono immediatamente. Ci sono delle trascrizioni di proprietà che avvengono molto tardi, anche dopo dieci anni. A Roma, addirittura, le proprietà trasferite dieci anni fa non sono ancora annotate.

I quindici anni per i Comuni montani potrebbero andare. Ma se noi abbreviamo troppo i termini per questa usucapione, corriamo dei rischi. Spesso l'acquirente non può per esempio controllare che vi siano dei premorti, con conseguenti trasferimenti di quote per successione ad altri familiari. Bisogna quindi stare attenti nell'abbreviare troppo. Mi pare che i cinque anni di cui all'emendamento siano eccessivamente ristretti. Poi, per quanto concerne le classifiche del catasto, molte volte ci sono degli errori, che vengono corretti; ma la correzione non è che avvenga immediatamente. Vi sono delle commissioni censuarie locali e la commissione censuaria centrale che prendono in esame questi errori nei ricorsi degli interessati dopo quattro-cinque anni. Quindi mi pare che non sia il caso di restringere eccessivamente i tempi di maturazione dell'usucapione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Vorrei replicare alle preoccupazioni dell'onorevole Mariani. In realtà, la diminuzione del termine è da dieci a cinque anni in relazione al corrispondente articolo 1159 del codice civile. Ora, la preoccupazione relativa al ritardo della trascrizione non gioca a sfavore di colui che verrebbe spossessato bensì a favore, perchè la decorrenza dei cinque anni, come per l'articolo 1159, è dalla data di trascrizione. Nell'articolo 1159, secondo comma, è scritto: « ...che sia debitamente trascritto... ne compie l'usucapione in suo favore con il decorso di cinque anni dalla data di trascrizione ». È proprio l'istituto dell'usucapione abbreviato che fa decorrere il termine non dall'inizio del possesso, ma dalla data della trascrizione. Quindi mi pare che questa preoccupazione non abbia ragione di esistere.

Ora si è proposto di stabilire un termine diverso, ad esempio di 7 o 8 anni, ma a me sembra poco congruo. Bisogna infatti considerare che la decorrenza va calcolata dalla data di trascrizione, che si tratta di usucapione speciale, che è sempre necessario un titolo astrattamente idoneo, si tratterebbe praticamente dell'acquisto *a non domino*, per cui, per tutte queste considerazioni, sarei favorevole a mantenere il termine di cinque anni.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come già ritenuto dall'onorevole relatore, anche il Governo reputa che il disegno di legge n. 2009, d'iniziativa dell'onorevole Micheli e già approvato dall'altro ramo del Parlamento, costituisca il punto di riferimento più idoneo per la discussione.

Pertanto, nel dichiararmi fin d'ora favorevole al problema in esame ed agli emendamenti sostitutivi proposti dal senatore De Ca-

rolis, mi riservo di intervenire nel merito, al momento della discussione dei singoli articoli.

P R E S I D E N T E . A seguito della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, se non vi sono osservazioni, resta stabilito che la Commissione prende a base di discussione degli articoli il disegno di legge n. 2009, d'iniziativa del deputato Micheli.

Di conseguenza, resta altresì stabilito che i restanti due provvedimenti n. 1836 e numero 2283 saranno eventualmente assorbiti dal sopra citato disegno di legge.

Passiamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2009:

Art. 1.

Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 1159-*bis*. - *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale*. — La proprietà dei fondi rustici ed annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista da chi possiede pacificamente ed ininterrottamente da oltre quindici anni oppure da chi possiede in buona fede, in forza di un titolo idoneo debitamente trascritto, da almeno cinque anni.

La legge speciale stabilisce la procedura, le semplificazioni e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici ed annessi fabbricati, situati in altri comuni, con un reddito di modesta entità, nei limiti fissati dalla legge speciale ».

Ricordo alla Commissione che il senatore De Carolis, relatore, ha proposto il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo 1 testè letto:

Art. 1.

Dopo l'articolo 1159 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 1159-*bis*. - *Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale*. — La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.

La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale ».

M A R I A N I . In relazione a quanto già esposto nel corso della discussione generale, devo esprimere il mio parere sfavorevole alla riduzione a cinque anni del termine per l'usucapione in favore di chi abbia acquistato con titolo formalmente valido una proprietà.

I cinque anni, a mio avviso, non sono sufficienti per dimostrare che non vi sia stata in precedenza regolare trascrizione di un titolo; inoltre, il riferimento al fatto che le disposizioni di cui all'articolo in esame si applicano anche ai fondi rustici situati in Comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale, mi lascia perplesso in quanto il termine di cinque anni è — comunque — troppo breve se riferito ad eventuali variazioni del reddito dominicale; sappiamo, infatti, che attorno a tale questione si accendono le liti più frequenti perchè, il più delle volte, non è tutto così chiaro come appare dai certificati catastali.

A mio avviso, lo ripeto, il termine di cinque anni è troppo breve se consideriamo il fatto che la trascrizione cui fa riferimento il

testo del provvedimento non è quella che appare nei registri immobiliari regolari. La trascrizione, infatti, si riferisce alla data in cui viene trascritto l'atto di acquisto come dagli estremi in calce della iscrizione nei registri immobiliari; essa pertanto, è normalmente quella che appare dall'atto, non quella che risulta presso gli uffici ed i registri immobiliari che può essere assai ritardata o, comunque, non regolare.

Nel caso in esame si rende dunque necessario un termine temporale maggiore del solito proprio per essere certi che quel dato atto non ha dato luogo ad eccezioni, opposizioni ed è presuntivamente regolare soprattutto nei confronti dei venditori.

Come dicevo poc'anzi, spesse volte gli emigrati si sono trovati in difficoltà nel rivendicare la loro proprietà in quanto erano atti formali quelli che avevano trasferito i beni, che erano in precedenza andati loro in successione, senza che si fosse accertato se coloro i quali avevano venduto fossero veramente i titolari del titolo di proprietà.

Si sono avute molte controversie a questo proposito e, come ho già detto, non vorrei che l'abbreviazione eccessiva del termine di cui al disegno di legge mettesse quanti hanno la necessità di far valere le proprie ragioni nelle condizioni di impossibilità di far questo, una volta che l'usucapione impedisse di procedere ad una rivendicazione vera e propria.

B U C C I N I . A mio avviso, le preoccupazioni del senatore Mariani — peraltro giustificate da considerazioni di ordine generale — potrebbero essere assolutamente convincenti se, nel caso specifico, la pratica in uso presso gli uffici che operano le trascrizioni degli atti fosse quella di compiere tale lavoro con notevolissimo ritardo.

Orbene, a me pare che il problema non possa essere invece impostato in questi termini e reputo dunque opportuno l'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

In genere, le nuove leggi tendono a sanare situazioni di fatto che, nel tempo, si vanno determinando a tutto scapito della snellezza di certe procedure ed anche il presente provvedimento — giustamente — tende a sollecitare la definizione di certe pratiche; del resto, non posso credere che gli uffici del registro immobiliare impieghino più di cinque anni per trascrivere un atto nell'apposito libro! Se così fosse, allora ci sarebbero da fare ben altre considerazioni di ordine generale!

Pertanto, ripeto, pur rendendomi conto delle perplessità del senatore Mariani, ritengo che l'emendamento proposto dal senatore De Carolis possa essere approvato dalla Commissione così come è stato formulato.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 proposto dal senatore De Carolis, per il quale, tuttavia, potrebbero prospettarsi due emendamenti di carattere formale: alla terza riga del secondo comma sarebbe stato forse meglio sostituire le parole « sia debitamente trascritto » con le altre « sia stato debitamente trascritto »; così pure all'ultima riga, sempre del secondo comma, sarebbe stato preferibile dire « della trascrizione » anzichè « di trascrizione ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Sarei d'accordo con gli emendamenti formali suggeriti dall'onorevole rappresentante del Governo, benchè il testo mi sembri sufficientemente chiaro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 1159-*bis* del codice civile si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in terreni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque sia la loro estensione ed il reddito delle particelle fondiarie, nonchè ai trasferimenti

dei fondi rustici e annessi fabbricati situati in altri comuni quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non supera complessivamente le lire cinquemila.

A questo articolo è stato presentato dal relatore De Carolis un emendamento tendente a sostituirlo interamente con il seguente:

Art. 2.

« Le disposizioni dell'articolo 1159-*bis* del codice civile si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito, nonchè ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, numero 976, non supera complessivamente le lire cinquemila ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Ritengo di non dover illustrare questo emendamento in quanto si illustra da sè.

M A R I A N I . Mi dichiaro d'accordo con il senatore De Carolis sulla soppressione, prevista nel suo emendamento, del riferimento alle particelle fondiarie, contenuto invece nel testo originario dell'articolo in esame, che a mio parere era del tutto inutile. Ho invece qualche perplessità per quanto concerne la disposizione in base alla quale l'articolo 1159-*bis* si applica ai trasferimenti dei fondi rustici ed annessi fabbricati situati in Comuni non classificati montani quando il loro reddito dominicale non supera complessivamente le lire 5.000. Infatti, se vi è un ricorso pendente presso una delle commissioni censuarie o presso la commissione censuaria centrale, non so se ciò risulti presso l'ufficio dei registri immobiliari e cioè anche il fatto che esso sia stato deciso o meno, potrebbe incidere, per quanto riguarda il *de cuius.* In altri termini, poichè a seconda che il reddito dominicale iscritto in catasto superi o meno complessivamente le lire 5.000 cambia il termine entro il quale si acquista l'usucapione, come ho già detto in precedenza, a me pare che la pendenza del ricorso censuario potrebbe avere un notevole rilievo.

Ritengo peraltro di non dover proporre un formale emendamento in tal senso, ma mi limito soltanto a fare questa osservazione che mi sembra opportuna in quanto non è fatta riserva nel provvedimento che vi possa essere una non definitività nella fissazione del reddito dominicale di cui trattasi. Comprendo perfettamente come non sia possibile prevedere in una disposizione di legge il fatto che penda o meno il ricorso contro la classificazione del reddito dominicale; penso però che, essendosi verificati vari casi del genere, specie in questi ultimi tempi, bisognerà meditare ulteriormente sul limite previsto dal testo in esame.

A G R I M I . Io vorrei avanzare una piccola proposta all'onorevole relatore, che peraltro non so se sia giuridicamente sostenibile, per evitare il dubbio manifestato dal senatore Mariani sull'eventuale pendenza di una controversia, sia pure a livello di rendita catastale. A mio parere, sarebbe forse opportuno inserire, al sesto rigo, dopo le parole « quando il loro reddito dominicale », l'avverbio « definitivamente », nel senso che si debba aspettare la decisione definitiva del catasto. Non conosco a fondo, tuttavia, le disposizioni catastali per poter dire se questo può essere sufficiente, ove risulti che avverso la rendita catastale c'è pendenza di contestazione: ritengo però che l'osservazione fatta dal senatore Mariani sia piuttosto seria e grave, in quanto si potrebbe effettivamente procedere all'usucapione per un reddito stabilito in lire 5.000 quando poi alla fine della contestazione il fondo in questione potrebbe risultare iscritto in catasto per un reddito dominicale di lire 6.000.

Sarebbe forse opportuno, a mio avviso, un accertamento ulteriore sul suggerimento da me testè avanzato, che io ritengo peraltro piuttosto affrettato; non so — ripeto — se

l'inserimento di un solo avverbio sia sufficiente a risolvere il problema. Si dovrebbe attendere insomma che sia definitiva l'iscrizione in catasto della cifra. Eventualmente si potrebbe anche aggiungere una data precisa e stabilire: « ... quando il loro reddito dominicale definitivamente iscritto in catasto alla data, per esempio, del 5 aprile 1976... », in modo che sia chiaro che a quella data non c'erano contestazioni in corso o, se anche fosse stata avanzata la contestazione, questa era stata risolta in un certo modo fissando un reddito di 5.000 lire o comunque entro le 5.000 lire.

Si tratta peraltro solo di un suggerimento, che non intendo formalizzare in un apposito emendamento.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* Il suggerimento avanzato dal senatore Agrimi merita indubbiamente di essere preso in considerazione; credo però che non si possa accettarne la prima formulazione, cioè di inserire nel testo l'avverbio « definitivamente », in quanto non c'è mai — se non sbaglio — definitività nell'aggiornamento delle rendite catastali. Non ho presenti le norme catastali, ma penso che ci sia infatti sempre la possibilità di contestare il reddito catastale, per cui eventualmente dovremmo fare riferimento ad una data precisa, che potrebbe anche essere quella dell'entrata in vigore della legge. Si dovrebbe pertanto dire « ... quando il loro reddito dominicale definitivamente iscritto in catasto (o definitivamente accertato) alla data di entrata in vigore della legge... ».

Mi sto convincendo però che non è possibile neppure fare riferimento alla data dell'entrata in vigore della legge perchè creiamo un nuovo istituto giuridico, che vale per l'avvenire; si tratta di situazioni quindi che possono sorgere successivamente all'entrata in vigore della legge.

L I S I. Si potrebbe dire « definitivamente iscritto in catasto alla data del maturarsi dell'usucapione ».

A G R I M I. Dal punto di vista teorico sarebbe forse più preciso, ma non mi sembra che valga la pena di considerare tale data.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole relatore tendente a sostituire l'intero articolo 2 con un nuovo testo, tenuto conto soprattutto del fatto che l'usucapione è un acquisto a titolo originario e che quindi non andava menzionata la parola « trasferimenti »; ritiene inoltre opportuna la sostituzione della parola « terreni » con l'altra « comuni », perchè i comuni appunto sono montani e non i terreni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisti previsti dall'articolo precedente, può essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso.

La richiesta è resa nota mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. La pubblicazione del Foglio degli annunzi legali della provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere inoltre

notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Tuttavia, quando il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce eccede tali limiti, il pretore rimette gli atti al tribunale competente.

Quando non è fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicità previste dal secondo comma. Contro tale decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente.

Contro il decreto di rigetto il ricorrente può proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio.

Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprietà, costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile.

Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purchè l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione.* A questo articolo, sul quale in sede di discussione generale si è aperto un ampio dibattito, vorrei proporre degli emendamenti; peraltro, poichè non sono ancora pronto, vorrei chiedere un differimento. Desidererei però indicare alla Commissione i criteri ai quali tali emendamenti intendono ispirarsi.

Io non intendo riportare qui gli argomenti e le perplessità manifestati nella relazione in apertura della discussione generale. Questa è la parte più delicata del provvedimento. Venivano posti due quesiti. Il primo era quello riguardante l'efficacia del provvedimento che si prevede debba passare in giudicato in caso di opposizione; e cioè se il provvedimento si debba considerare con efficacia *erga omnes* oppure *inter partes*, cioè tra le parti, sia se sono costituite sia se sono rimaste contumaci, comunque poste in grado di svolgere le proprie istanze in contraddittorio con il ricorrente. Il secondo problema che si poneva era quello di garantire un contraddittorio più preciso e più ampio di quanto non fosse quello che potrebbe essere, in ipotesi, garantito con una semplice pubblicità quale è quella prevista dall'articolo 3, che peraltro ipotizza la notifica del ricorso soltanto ad alcune persone, cioè a coloro che nel ventennio antecedente la presentazione del ricorso avevano trascritto contro l'istante domanda giudiziaria non perenta diretta a rivendicare la proprietà. Il relatore ritiene, in ordine al primo problema, di poter esprimere l'avviso che il provvedimento non può che avere efficacia *inter partes* come qualsiasi provvedimento giudiziario passato in giudicato; e quindi è dell'opinione che non possa ad esso attribuirsi un'efficacia *erga omnes*, che è al di fuori dei princìpi del nostro ordinamento giuridico processuale civile. In secondo luogo, sul secondo problema, il relatore sarebbe dell'opinione di usare degli strumenti che amplino questa possibilità di contraddittorio; e cioè l'obbligo della notifica dell'istanza o del ricorso al pretore a coloro che dovessero risultare intestatari catastali per poter stabilire un contraddittorio con coloro che formalmente dovessero risultare intestatari catastali, nonchè l'obbligo di notificare anche a coloro che dovessero risultare parzialmente possessori o copossessori del-

l'immobile. Non si può dire « possessori », perchè è chiaro che qui si parte dal presupposto che chi ricorre è il possessore esclusivo, il quale fa valere i diritti derivanti dal possesso tranquillo e tale da poter costituire fondamento dell'usucapione, sia più lunga che abbreviata. Però non è da escludere che vi possa essere una controversia in ordine anche al possesso dell'immobile stesso. Per cui, se dovessero risultare dei copossessori o dei possessori parziali dell'immobile, il contraddittorio, secondo me, dovrebbe essere instaurato anche nei confronti di costoro. Quindi, l'integrazione dovrebbe riguardare la notifica dell'istanza; e di conseguenza anche la notifica della prima pronuncia per l'eventuale ricorso in appello agli eventuali intestatari catastali.

P R E S I D E N T E . Mi pare che l'onorevole relatore sia orientato verso la presentazione di emendamenti che rispondano a questi criteri.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Vorrei conoscere l'opinione del Governo su questo argomento.

B U C C I N I . Metto in evidenza la preparazione con la quale queste proposte sono state esposte dal relatore. Vorrei però subito richiamare l'attenzione del relatore sul meccanismo della pubblicazione, quindi di quella garanzia a cui egli ci richiamava per rendere meno formale la pubblicazione. E se noi ci riferiamo agli intestatari catastali, nella pratica accade che le notifiche probabilmente non possono mai essere fatte. Spesso si tratta di particelle intestate a più persone che o sono decedute o sono, per esempio, emigrate. Quindi, il porre come onere a carico del ricorrente la ricerca degli intestatari catastali diventa difficile. A me pare che la limitazione prevista dall'articolo 3 del disegno di legge, cioè quella dell'obbligo della comunicazione della notifica del ricorso a coloro che sono previsti al secondo comma, a me pare, dicevo, che sia l'unico limite che possa essere affermato.

Per quanto riguarda poi il copossesso, anche qui c'è il problema dell'accertamento, che in questo caso è rimesso anche un po' al possessore. Io lo lascerei così com'è. Altrimenti, se iniziamo un tipo di garanzia che può essere richiesto, caso mai approfondiamo il discorso. Ma quello dell'intestazione catastale diventa quanto mai difficile.

In secondo luogo, ho preso atto della dichiarazione del senatore De Carolis, ed apprezzo la sua preparazione giuridica; però devo fare queste osservazioni. Il riconoscimento del diritto di proprietà diventa definitivo per diritto generale; la sua efficacia relativa soltanto *inter partes* cozza un po' a mio avviso contro quello che è il principio del diritto reale, cioè non è possibile che io sia riconosciuto proprietario nei confronti soltanto della persona con la quale ho instaurato un giudizio eventuale; ma il giudice che riconosce a me questa qualifica, me la riconosce *erga omnes*, nei confronti di tutti. Altrimenti si cozza contro quello che è il principio del diritto di proprietà.

Cioè, nel momento in cui io sono riconosciuto proprietario di un certo fondo o di una casa, tale qualifica assume valore nei confronti di tutti.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* D'accordo, ma anche in questo modo si è sempre esposti ad una rivendicazione.

B U C C I N I . Ma qui stiamo trattando di usucapione, cioè del riconoscimento — praticamente — di un possesso ultra-ventennale. Non so quali altre ipotesi si potrebbero affacciare oltre quelle già esaminate; comunque, è senz'altro il caso di meditare più a fondo il problema.

B A L B O . Devo dire, onorevole Presidente, di condividere pienamente la tesi dell'onorevole relatore per quanto riguarda i chiarimenti di cui all'articolo 3 del provvedimento e, innanzitutto, ritengo apprezzabile il fatto che l'istanza al pretore debba essere notificata anche agli intestatari catastali al fine di soddisfare l'interesse di quanti

aspirano a vedere riconosciuto il loro titolo di proprietà e che, fino ad oggi, non sono intervenuti in tempo utile.

Le persone interessate a questo problema, in fin dei conti, non sono numerosissime per cui anche le spese per tale notifica non dovrebbero essere rilevanti; non dimentichiamo, del resto, che si tratta in genere di modesti montanari, magari espatriati in America, che non hanno l'abitudine di leggere l'albo comunale e che, pertanto, sono preda di quanti, più furbi, hanno occupato terreni di loro proprietà per lunghi periodi.

Ora, se noi troviamo il sistema di far conoscere a queste persone gli atti che li interessano non potranno poi più lamentarsi se, in assenza di una loro iniziativa, si arriva a certe decisioni.

Per tali considerazioni, ripeto, condivido le tesi sostenute dal senatore De Carolis a proposito dell'articolo in esame ed insisto affinchè, dopo un meditato esame, si arrivi ad una sua modificazione.

P R E S I D E N T E . In accoglimento della proposta avanzata da più componenti della Commissione, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, onde permettere la formulazione esatta degli emendamenti all'articolo 3 preannunciati nel corso del dibattito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619-B), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Sica, Barra, Manente Comunale e Leggieri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale del disegno di legge, sospesa nella seduta del 17 dicembre 1975.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Do lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 1 quale risultano nel testo modificato:

« L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

Art. 49. — Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento.

A tal fine il notaio può avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

Il terzo comma di tale articolo è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Faccio presente alla Commissione che i senatori Valitutti, Mariani e Filetti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1 approvato dalla Camera:

« All'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti i seguenti due commi:

Nella autenticazione delle scritture private il notaio può accertare la identità personale del sottoscrittore anche valutando, al momento stesso della attestazione, tutti gli elementi ed i mezzi utili alla formazione del suo convincimento.

La sottoscrizione della scrittura privata, da farsi innanzi al notaio, deve essere ripetuta dal firmatario dopo la dichiarazione notarile di autenticazione e prima della firma del notaio ».

Per completezza di esposizione aggiungo che all'articolo in esame sono stati presen-

tati altri due emendamenti: il primo, a firma del senatore Sica, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « delle parti », le altre « che non siano a lui personalmente note »; il secondo, del senatore Licini, tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera con il seguente:

« L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

Art. 49. — Il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso contrario deve accertarsene valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento.

A tal fine può altresì avvalersi di due fidefacenti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

M A R I A N I . Signor Presidente, prima di passare ad illustrare l'emendamento proposto, insieme ai senatori Valitutti e Filetti, all'articolo 1 del disegno di legge riterrei utile dare lettura — per poi illustrare organicamente il nostro punto di vista in merito al testo in discussione — anche di un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 approvato dalla Camera, nonchè di un nuovo articolo che noi proponiamo di aggiungere al provvedimento.

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 2 è dunque il seguente:

« Il n. 4) dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

4) la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone a norma dell'articolo 49 ».

Il nuovo emendamento che invece proponiamo al testo in esame, e che potrebbe diventare eventualmente articolo 3 del provvedimento, è così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 72 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

L'autenticazione delle firme poste in fine delle scritture private ed in margine dei fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e la indicazione del comune e del luogo in cui la sottoscrizione avviene ».

P R E S I D E N T E . Le faccio presente, senatore Mariani, che questo ultimo emendamento di cui ha dato lettura non è ammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

M A R I A N I . Questo emendamento è collegato con le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 51, le quali alterano quello che è il sistema di individuazione del soggetto che si presenta al notaio, e consigliano, a mio avviso, di superare ogni difficoltà modificando l'articolo 49. Perchè, è vero che la Camera non ha modificato l'articolo 49, ma è anche vero che le modifiche da essa introdotte all'articolo 51 incidono proprio su questa individuazione della persona della quale il notaio deve autenticare la firma o sancire la identificazione.

Peraltro, non credo che dobbiamo limitarci a valutare soltanto gli articoli modificati dalla Camera, ma anche lo spirito della legge nel suo complesso, che trae origine proprio da queste modifiche che si intendono apportare al modo di individuazione delle persone, al modo di autenticazione delle firme.

S I C A Ho l'impressione che, tranne il secondo emendamento all'articolo 1, tutti gli altri non siano ammissibili, in quanto non sono in riferimento alle modifiche apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato: nè mi pare che possa esservi quella correlazione tra l'articolo 49 e l'articolo 51 nel senso in cui è stato prospettato l'emendamento presentato dal senatore Mariani.

Resta il problema (e mi riservo di intervenire poi, in sede di discussione dell'emendamento da me presentato) della certezza, da parte del notaio, della identità personale delle parti che intervengono nell'atto pubblico oppure nella scrittura privata di cui

il notaio stesso attesta l'autenticità, come fatto principale al quale deve essere fatto cenno esplicitamente. Solo come fatto subordinato, nel caso in cui il notaio non sia personalmente certo dell'identità personale, può valere la possibilità dell'accertamento da parte del notaio medesimo, valutando — e mi sembra giusta la dizione usata dalla Camera — anche al momento dell'attestazione tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento.

Quindi, ritengo che gli emendamenti proposti dai senatori Valitutti e Mariani agli articoli 49 e 51, tranne il secondo, non siano ammissibili.

P R E S I D E N T E . L'articolo 104 del Regolamento fissa dei criteri molto rigidi. Ora, se applichiamo questi criteri ai tre emendamenti, dobbiamo dire che due non sono ammissibili perchè non si riferiscono alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati; ma uno, quello relativo al n. 4) dell'articolo 51, si riferisce ad una modifica introdotta dalla Camera, sia pure non all'articolo 1 ma all'articolo 2 del disegno di legge, per cui ne discuteremo quando passeremo all'articolo successivo.

M A R I A N I . Ritiro gli altri due emendamenti

P R E S I D E N T E . Il problema è quindi risolto. Passiamo ora agli emendamenti proposti dai senatori Sica e Licini, pregando quest'ultimo di volere intanto illustrare il suo emendamento.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Quanto ha detto il senatore Sica vale anche per quanto riguarda l'emendamento da me proposto, nel senso che, dal contrasto tra il principio vigente all'articolo 49 dell'ordinamento notarile ossia quello della conoscenza personale da parte del notaio, e le necessità che sono state addotte per giustificare la modifica introdotta nel testo in esame, nasceva l'esigenza di una scelta: o in virtù del principio della certezza della identità da parte del notaio, figura eccelsa, si manteneva l'articolo 49 così come era, oppure si andava ad una diversa classificazione dei modi di identificazione delle parti ad opera del notaio.

Proprio a questo fine ho formulato un emendamento, seguendo oltre tutto quella che era stata la primitiva decisione del Senato e quella che è stata la decisione della Camera che non varia, nella sostanza, la nostra impostazione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Come può dire che non varia l'impostazione originaria?

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Mi dica lei perchè la varia nella sostanza.

S I C A . Il principio fondamentale era quello della certezza dell'identità delle parti da parte del notaio. Il testo originariamente proposto diceva esattamente: il notaio deve preventivamente accertarsi delle parti che non siano a lui personalmente note.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Il testo da noi varato diceva: il notaio deve accertarsi — quindi già rinviava la questione della certezza pregressa — dell'identità personale delle parti e potrà raggiungere tale accertamento anche al momento dell'attestazione, mediante la prudente valutazione di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento.

Siamo nel campo dell'accertamento che non prevede la certezza pregressa.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma la certezza il notaio deve averla nel momento dell'accertamento. Cioè, a seguito dell'accertamento, deve a lui risultare la certezza dell'identità personale.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* O è una certezza pregressa, cioè conoscenza personale delle parti, oppure è una certezza che si forma attraverso un'attività.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma è una certezza; qui è il punto.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Che differenza c'è tra la sostanza, qual era nel nostro articolo, e quella che ci viene dalla Camera?

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La differenza c'è...

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Noi dicevamo: « Il notaio deve accertarsi dell'identità... e potrà raggiungere tale accertamento anche al momento dell'attestazione, mediante... » La Camera dice: « Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento ».

Non mi consta che ci sia una sostanziale opposizione. Rimane il problema della certezza prevista dall'articolo 49 vecchio testo, per pregressa conoscenza del notaio, e dell'attività che si svolge al fine di formare il convincimento del notaio medesimo.

A tale proposito, e ricordando ancora una volta quanto era già previsto dall'articolo 49, cioè l'accertamento per mezzo di due fidefacienti, avevo predisposto una formulazione la quale prevede la certezza per conoscenza diretta e, nell'ipotesi in cui non vi sia tale certezza, l'accertamento che può essere fatto tramite la valutazione di tutti i mezzi e degli elementi utili alla formazione del convincimento o tramite l'opera di fidefacienti.

A questo emendamento, seguirebbe un ulteriore emendamento all'articolo 2 così formulato: « La dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone ai sensi del precedente articolo 49, con specificazione dei mezzi e degli elementi a tal fine valutati dal notaio ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Sica può illustrare il suo emendamento, che forse è più vicino a quello dell'onorevole Licini di quanto non possa sembrare?

S I C A . I due emendamenti, se dal punto di vista letterale hanno delle difformità, nella sostanza si ritrovano.

In effetti, l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera prescinde dalla certezza dell'identità da parte del notaio. Il precedente testo approvato dal Senato fa menzione della possibilità dell'accertamento anche al momento in cui viene eseguito l'atto; però, all'articolo 2, prevede comunque che il notaio deve dichiarare nell'atto la certezza dell'identità personale delle parti, proprio in riferimento a quanto accennava il rappresentante del Governo; cioè al fatto che, nel momento in cui si compie l'accertamento, il notaio ha raggiunto la certezza e nel momento in cui raggiunge questa certezza egli consacra nell'atto, assumendone le responsabilità, la certezza raggiunta con tutti i mezzi utili a formare il suo convincimento.

Nel corso della discussione svoltasi alla Camera è accaduto che, per un'estensione delle possibilità di salvaguardia del notaio dal pericolo di incorrere in errori, si è completamente abolito uno di quei princìpi fondamentali su cui si basa l'esercizio della professione notarile, ossia quello della certezza dell'identità personale delle parti; anche se questa certezza viene raggiunta al momento in cui si forma l'atto, rimane tuttavia come fatto fondamentale la dichiarazione del notaio di averla raggiunta.

Proprio per questo, già nel corso della discussione generale io avevo dichiarato che mi sembrava preferibile il testo originariamente presentato, in cui si faceva cenno alla certezza dell'identità personale delle parti; testo che noi avevamo modificato, salvaguardando però il principio della certezza all'articolo 1 all'articolo 2.

Nella discussione svoltasi in sede di Consiglio nazionale del notariato e nei vari convegni, si è affermato che vi è una realtà oggi, relativa al moltiplicarsi dei rapporti giuridici anche internazionali, della quale bisogna tenere conto; il notaio infatti non ha più quella possibilità, che aveva una volta, della cognizione diretta delle parti. Credo comunque che debba essere salvato il principio che il notaio deve avere la certezza dell'identità delle parti e deve consacrarla

in atto, anche se tale certezza può essere raggiunta al momento in cui riceve l'atto stesso, con ciò in definitiva interpretando — e vorrei che questo fosse consacrato negli atti parlamentari — la reale portata della stessa legge notarile del 1913 (interpretazione che non abbiamo fatto con legge interpretativa solo per una questione di tecnica legislativa)

La certezza dell'identità delle parti può essere acquisita anche un attimo prima dell'accoglimento dell'atto pubblico, purchè resti comunque affermato il principio che tale certezza deve essere consacrata nell'atto redatto dal notaio; questo direi quasi come fatto interpretativo, essendosi avute una serie di sentenze a carico di notai da parte della magistratura in conseguenza di una accezione restrittiva della legge del 1913, nella quale si è consacrato il principio che il notaio deve avere una conoscenza pregressa delle parti e che questa deve essere tale che non può essere raggiunta con mezzi idonei a formare il suo convincimento al momento in cui riceve l'atto pubblico oppure fa la dichiarazione di autenticità delle firme apposte alla scrittura privata.

In questo senso forse può anche valere il testo proposto dal senatore Licini, in cui si afferma che il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti e che per raggiungere tale certezza può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo a formare il suo convincimento anche al momento dell'attestazione. Viene mantenuto fermo cioè il principio della certezza; si tratta evidentemente di una difformità non soltanto letterale, ma anche sostanziale rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Ed in questo senso io ritengo che i due emendamenti, quello presentato dal relatore Licini e quello presentato da me, possono trovare una unica formulazione: a tal fine, sarei disposto anche a ritirare il mio emendamento ove si ritenga che quello del senatore Licini sia più pregnante, direi, rispetto ai princìpi che ho testè esposto.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, l'emendamento presentato dal senatore Sica all'articolo 1, dopo i chiarimenti offerti dallo stesso presentatore, può intendersi ritirato.

Per quanto concerne invece l'emendamento del senatore Licini, vorrei osservare che esso si riferisce, senza considerare però la prima parte che peraltro mi pare opportuna, particolarmente al primo comma dell'articolo 1, ripetendo, per quanto riguarda il secondo comma, la stessa dizione del testo approvato dalla Camera dei deputati. Pertanto, se l'onorevole relatore è d'accordo, anche in considerazione del fatto che, essendo minore la modifica sostanziale del testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento è giusto, a mio avviso, che appaia anche minore la modifica formale, l'emendamento del senatore Licini potrebbe terminare alla parola « convincimento ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* D'accordo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io ho la sensazione che la Camera dei deputati abbia sostanzialmente mutato le conclusioni alle quali era giunto il Senato. Mi sembra infatti che il Senato volesse dire che, ove non esista una pregressa conoscenza da parte del notaio, e quindi non esista la sua certezza pregressa, lo stesso può raggiungere tale certezza anche al momento della redazione dell'atto, valutando prudentemente tutti gli elementi a sua disposizione; mi sembra cioè che il Senato ritenesse che il notaio deve essere sempre certo.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* E nell'articolo 2, relativo all'articolo 51 della legge n. 89, che si rivela infatti la maggiore differenza tra il testo del Senato e quello della Camera.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Già, ma è chiaro che l'articolo 2 è collegato all'articolo 1. Quindi, se dobbiamo valutare adesso nella loro unitarietà la volontà del Senato e la volontà della Camera, a me pare — ripeto — che il Senato volesse dire che il notaio deve essere sempre certo dell'identi-

tà personale delle parti e deve consacrare tale certezza nell'atto, il quale deve servire appunto come prova della certezza attraverso la dichiarazione inserita in esso dal notaio, e che inoltre il notaio può fare questo anche al momento della redazione dell'atto, mediante la valutazione degli elementi a sua disposizione.

Mi sembra invece che la Camera dei deputati abbia dato rilievo ai modi dell'accertamento e non alla certezza conclusiva; abbia cioè detto che, ove il notaio non abbia conoscenza personale pregressa, deve procedere in un certo modo all'accertamento, senza indicare che alla fine il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti, così mutando notevolmente l'intendimento di questo ramo del Parlamento.

Ora io ritengo che qui occorra scegliere una strada da seguire. Io non vorrei essere — e non per fare l'incerto — nè per l'una nè per l'altra soluzione, ma riterrei opportuno che la Commissione decidesse sullo orientamento da prendere: una volta deciso tale orientamento, si potrebbe provvedere a formularlo in maniera precisa. Vuole dunque la Commissione mantenere ferma la sua precedente posizione, vuole cioè dichiarare che nell'atto deve essere consacrata la certezza del notaio, sia nel caso che questo l'abbia per ragioni pregresse, sia nel caso che invece l'abbia avuta mediante accertamento al momento della redazione dell'atto stesso? In caso affermativo, occorre modificare il testo approvato dalla Camera ed io potrei anche contribuire alla modifica formale perchè vi sia chiarezza nella dizione. Deve essere però la Commissione del Senato a dichiarare quello che vuole in maniera precisa

P R E S I D E N T E . Dato però che la Commissione può esprimere la sua posizione solo attraverso la votazione, se l'onorevole rappresentante del Governo volesse formulare delle modifiche all'emendamento in esame, in via subordinata, noi gliene saremmo grati.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se gli onorevoli commissari sono d'accordo, si potrebbe dire: « Il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e potrà raggiungere tale certezza anche al momento dell'attestazione, valutando prudentemente tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento » Con questa formulazione, mi pare che non vi sia più alcun dubbio.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* La formulazione approvata dalla Camera è diversa da quella da noi approvata precedentemente soprattutto — ripeto — nell'articolo 2, là dove richiama non più la certezza ma l'accertamento, cioè l'attività materiale.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Senato, secondo me, ha sbagliato perchè, pur avendo quella volontà — ed io oggi ho interpretato quella volontà — non l'ha espressa chiaramente nell'articolo 1, mentre l'ha espressa chiaramente nel successivo articolo 2, sicchè l'interprete per intendere e valutare l'unitaria volontà manifestata da questo ramo del Parlamento deve ricorrere all'articolo 2.

S I C A Sarebbe forse opportuno dare nuovamente lettura del testo dell'emendamento presentato dall'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Rileggo l'emendamento proposto dal relatore: « Il notaio deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti; in caso contrario deve accertarsene valutando, anche al momento dell'attestazione, tutti i mezzi e gli elementi utili alla formazione del suo convincimento ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Nella interpretazione data dal rappresentante del Governo vi è quella specie di scissione tra la certezza e l'accertamento; nella formulazione del mio emendamento vi è una distinzione tra la certezza in funzione pregressa e l'accertamento attraverso cui si forme la certezza, ma non pregressa.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma per lei, indubbiamente, attraverso questo meccanismo di accertamento si forma la certezza.

LICINI, *relatore alla Commissione.* Per questo avevo preannunciato l'emendamento all'articolo successivo, dove si dice: « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti acquisita ai sensi del precedente articolo 49, con specificazione dei mezzi e degli elementi a tal fine valutati dal notaio ».

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'articolo precedente, però, lascia ancora il dubbio che per potere avere una uniformità d'interpretazione bisogna andare all'articolo 2. Quindi, è meglio essere chiari anche nell'articolo 1.

PRESIDENTE. Ma sulla formulazione dell'emendamento qual è il suo pensiero?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi rimetto alla Commissione; ma non mi sembra che ancora sia chiara la volontà del legislatore. Si può cercare di migliorare la formulazione in questo senso: « Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e potrà raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando prudentemente tutti i mezzi e gli elementi utili a formare il suo convincimento ». Dopodichè, già nell'articolo 1 è chiaramente espresso il pensiero e *nulla quaestio.*

LICINI, *relatore alla Commissione.* D'accordo; però lei la inserisce poi o non la inserisce la questione dei fidefacienti?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Quella è fuori discussione.

MARIANI. Allora è ammissibile il nostro emendamento!

PRESIDENTE. La questione si può sempre rivedere; ma qui si chiedeva l'aggiunta di due ulteriori commi all'articolo 49, ed è questo che è inammissibile quando la Camera ha modificato solo una parte.

MARIANI. Ma quando si modifica il numero 4) con riferimento all'articolo 49, si richiama un modo di accertamento che mi sembra essenziale ai fini della nuova formulazione.

PRESIDENTE. Nell'emendamento che ho dichiarato inammissibile si trattava di autenticare delle scritture private e del modo di accertare l'identità personale del sottoscrittore anche valutando tutti gli elementi ed i mezzi utili alla formazione del convincimento. In questi limiti, allora, il suo emendamento è identico all'altro!

MARIANI. È identico; però io avevo proposto questo emendamento perchè nella modifica al numero 4) si faceva riferimento all'articolo 49. Se il principio viene assorbito in altra parte del disegno di legge, per me va bene.

PRESIDENTE. In relazione alla nuova esposizione dell'onorevole Mariani, dichiaro ammissibile l'emendamento all'articolo 49, proposto dallo stesso onorevole Mariani e dai senatori Filetti e Valitutti. Poi vedremo, in sede di votazione, come considerarlo.

SICA. Raccogliendo i sensi della discussione sin qui svoltasi, ritiro il mio emendamento alla prima parte dell'articolo 1 e lo sostituisco con il seguente:

« Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento ».

LICINI, *relatore alla Commissione* Ritiro il mio emendamento e accetto quello del senatore Sica.

M A R I A N I Anch'io.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo capoverso dell'articolo 1, proposto dal senatore Sica.

(*È approvato*)

Do ora lettura del secondo capoverso dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« A tal fine il notaio può avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo comma dell'articolo 1.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sarà interesse del notaio, comunque, procedere nel senso che era indicato da tale comma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno propone il reinserimento del comma suddetto, metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato, quale risulta con l'emendamento prima approvato.

(*È approvato*)

La prima parte dell'articolo 2 non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 4) dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 4) la dichiarazione dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49, oltre alla attestazione resa dai fidefacienti nell'ipotesi di loro intervento ».

A tale punto sono stati proposti tre emendamenti: il primo, dei senatori Valitutti, Mariani e Filetti, tende a sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone a norma dell'articolo 49 ».

Il secondo, proposto dal senatore Sica, tende a sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza o dell'accertamento dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49 ».

Il terzo, presentato dal relatore, senatore Licini, tende a sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49, con specificazione dei mezzi ed elementi a tale fine usati e valutati dal notaio »

Prego l'onorevole relatore di illustrare il suo emendamento, tenendo naturalmente presente quanto è già stato deciso dalla Commissione.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Nel mio emendamento, rispetto a quello proposto dal senatore Sica, vi è in più soltanto la proposta che, nell'attestazione della certezza dell'identità personale delle parti, il notaio specifichi in qual modo vi è arrivato, se per conoscenza traversa (ed ecco un elemento che non possiamo dire di valutazione bensì uso di un fatto oggettivo), oppure se in base ad altri elementi, compresa l'opera dei fidefacienti. E questa proposta l'ho fatta ai fini di valutare quella che può essere la responsabilità del notaio nel caso che venga chiamato in causa, anche se nemmeno a me piace molto la dicitura: « usati e valutati ».

M A R I A N I . Si potrebbe dire « utilizzati ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non si potrebbe eliminare l'espressione: « usati e valutati »? Per valutare, tanto, ci vuole un oggetto.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Forse al posto di « usati » si potrebbe mettere « considerati », oppure ci si potrebbe limitare a dire « valutati » e basta.

S I C A . Mi permetto di farvi rilevare che il testo dell'articolo 1 approvato dalla Commissione recepisce il principio fissato dalla legge del 1913, che faceva una distinzione: certezza ed accertamento; certezza del notaio qualora avesse degli elementi pregressi o degli elementi che aveva acquisito e che avevano formato il suo convincimento; e accertamento, poi, fatto a mezzo dei testimoni fidefacienti.

Noi abbiamo mantenuto questa dizione, cioè abbiamo detto che il notaio deve essere personalmente certo: può raggiungere questa certezza anche al momento in cui riceve l'atto; se non l'ha, può valersi dei testimoni fidefacienti attraverso i quali si accerta, in quanto il suo convincimento non è tale da poter fare egli la dichiarazione di certezza; si avvale, allora, dei testimoni fidefacienti e, in questo caso, fa un accertamento. Ora, quando noi andiamo ad esaminare l'articolo 51, punto 4), dobbiamo necessariamente riandare al testo della legge del 1913, la quale diceva: « la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone a mezzo dei testimoni fidefacienti ». Ed io credo che dobbiamo mantenere questa dizione; è per tale motivo che avevo proposto di sostituire il punto 4) con il seguente: « 4) la dichiarazione della certezza o dell'accertamento fattone ai sensi dell'articolo 49 ». Potremmo aggiungere: « con specificazione dei mezzi e degli elementi a tal fine valutati dal notaio ». Se vogliamo dare questa copertura alla responsabilità del notaio, dobbiamo specificare. Comunque vi sono ancora le due diverse configurazioni della certezza e dell'accertamento: per affermare che il notaio è certo dobbiamo indicare i mezzi che hanno formato questa certezza.

M A R I A N I . Ma non nel caso dei fidefacienti, perchè in quel caso debbono essere da lui conosciuti.

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta, al fine anche di approfondire ulteriormente gli emendamenti proposti.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 14,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI